

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Tutela Ambiente Servizio AUA, Energia, Inquinamento acustico

Relazione del responsabile del Servizio

OGGETTO: Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'esercizio di impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia abientale"

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della Legge 15 dicembre 2004 n. 308 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", all'art. 272 comma 2 prevede che:

- l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, riferite a
 stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali siano stabiliti i valori limite di
 emissione, le prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili
 utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- l'autorizzazione di carattere generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliare utilizzate;
- per stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte
 II dell'allegato IV alla parte Quinta, si debba considerare l'insieme degli impianti e delle attività che,
 nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco;
- i gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata un'autorizzazione di carattere generale possano comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'istallazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni di carattere generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'art. 269 dello stesso decreto.

Con Determinazione n. 44 del 22/06/2015 del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Cagliari "Disposizioni in materia di autorizzazione di carattere generale all'esercizio degli impianti e attività in deroga di cui al D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 art. 272, comma 2 e s.m.i." è stata adottata l'autorizzazione a carattere generale anche per specifiche categorie di attività oltre a quelle individuate nella parte II dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e precisamente:

- STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
- STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
- STABILIMENTI PER LA FRANTUMAZIONE INERTI



- STABILIMENTI PER LA LAVORAZIONE DI MARMI E GRANITI
- STABILIMENTO PER LA SABBIATURA
- TERMODISTRUZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA CON POTENZIALITÀ OPERATIVA INFERIORE A 50KG/ORA
- LINEE DI TRATTAMENTO FANGHI CHE OPERANO NELL'AMBITO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CON POTENZIALITÀ MAGGIORE A 10.000 ABITANTI EQUIVALENTI PER TRATTAMENTI DI TIPO BIOLOGICO E MAGGIORE A 10 M³/H DI ACQUE TRATTATE PER TRATTAMENTI DI TIPO CHIMICO/FISICO
- STABILIMENTO CAVE

Con l'entrata in vigore il 19/12/2017 del Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2017, n. 293, sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, al fine di rendere omogeneo l'impianto autorizzatorio alla normativa attualmente vigente, nazionale e regionale, si propone di adottare l'autorizzazione di carattere generale anche per specifiche categorie di attività oltre a quelle individuate nella parte II dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006, approvando gli allegati di seguito elencati aggiornati secondo le disposizioni normative vigenti:

ALLEGATO B. "ELENCO ATTIVITA' IN DEROGA"

ALLEGATO B.1 "PRESCRIZIONI E INDICAZIONI GENERALI"

ALLEGATO B.2 "QUADRO PRESCRITTIVO PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ALLEGATO B"

ALLEGATO B.3 "QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA"

ALLEGATO B.4 "DOMANDA DI ADESIONE ALLA AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE"

ALLEGATO B.5 "TARIFFE PER ONERI ISTRUTTORI"

ALLEGATO B.6 "MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI POLVERI"

ALLEGATO B.7 "SCHEDA TECNICA"

ALLEGATO B.8 "DOMANDA DI ADESIONE ALLA AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO"

Si evidenzia che l'ALLEGATO B.2 "QUADRO PRESCRITTIVO PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ALLEGATO B" è stato elaborato tenendo in considerazione le indicazioni contenute negli allegati al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ritenendoli più adatti al fine di una consultazione e di una applicazione più semplice ed immediata da parte delle piccole e medie imprese che devono acquisire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattegere generale.



Si propone inoltre che il nuovo provvedimento adotti l'autorizzazione di carattere generale anche per specifiche categorie di attività oltre a quelle individuate nella parte II dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e già contenute nella determina provinciale n. 44 del 22/06/2015:

- STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
- STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
- STABILIMENTI PER LA FRANTUMAZIONE INERTI.
- STABILIMENTI PER LA LAVORAZIONE DI MARMI E GRANITI
- STABILIMENTO PER LA SABBIATURA
- TERMODISTRUZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA CON POTENZIALITÀ OPERATIVA INFERIORE A 50KG/ORA
- LINEE DI TRATTAMENTO FANGHI CHE OPERANO NELL'AMBITO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CON POTENZIALITÀ MAGGIORE A 10.000 ABITANTI EQUIVALENTI PER TRATTAMENTI DI TIPO BIOLOGICO E MAGGIORE A 10 M³/H DI ACQUE TRATTATE PER TRATTAMENTI DI TIPO CHIMICO/FISICO
- STABILIMENTO CAVE

Possono aderire alla autorizzazione di carattere generale i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:

- a) installazione di un nuovo stabilimento;
- b) rinnovo dell'autorizzazione;
- c) modifica dello stabilimento;
- d) aggiornamento dell'autorizzazione
- e) trasferimento dello stabilimento;
- f) regolarizzazione dell'attività esistente (priva di autorizzazione);
- g) voltura dell'autorizzazione.

Le attività economiche e produttive di beni e servizi, così come definite dall'art. 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 10/13 del 27/02/2018, che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per esercitare impianti o effettuare una o più attività comprese nell'Allegato B. alla presente autorizzazione devono presentare istanza, corredata della documentazione prevista, agli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) competenti per territorio, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto.

Le attività non rientranti nella tipologia di cui all'art. 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 10/13 del 27/02/2018, devono presentare istanza alla Città Metropolitana di Cagliari.

Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del citato D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione di carattere generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a quindici anni successivi all'adesione.



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

I titolari degli impianti e/o attività in deroga, gia in possesso di autorizzazione di carattere generale, sono

tenuti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione indicati negli allegati al presente provvedimento

entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso,

Ai sensi dell'art. 272 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione

generale ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 dello stesso decreto

nel caso în cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo

H350, H340, H350i, H360D, H360FD, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in

materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; nel caso in cui, a

seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in

autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto dal succitato comma 4 dell'art. 272 il gestore deve

presentare alla Città Metropolitana di Cagliari, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una

domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269; in caso di mancata presentazione, lo stabilimento si

considera in esercizio senza autorizzazione.

Nel caso in cui il gestore dello stabilimento utilizzi un dispositivo mobile di un altro gestore, in modo non

occasionale, tale attività deve essere ricompresa nella domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del

D.Lgs. n. 152/2006 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 dell'art. 272 nei

casi ivi previsti.

Gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, potranno essere svolte soltanto nel rispetto delle

norme edilizie, urbanistiche e delle norme in materia di rumore.

E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi

con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Deve essere preventivamente comunicata al SUAPE di competenza o direttamente alla Città Metropiltana di

Cagliari, nei casi previsti, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.

A seguito della modifica deve essere presentata una nuova richiesta di adesione alla autorizzazione di

carattere generale in quanto l'adesione è nominale.

In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui sopra o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate

le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.

Il responsabile del Servizio

Maria Antonietta Piras

U.O. AUA. Inquinamento atmosferico

Servizio AUA, Energia, Inquinamento acustico

Istruttore tecnico Amalia Leoni

Istruttore Tecnico Anna Marzeu Que Hour

4/4